

STATUTO

Capitolo I

Natura e scopi dell'Associazione, fondata da Paolo Liverani

- 1) E' istituita con il nome di **Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee** (sigla G.I.R.O.S.) una Associazione naturalistica, senza scopo di lucro, aconfessionale e apolitica. Il G.I.R.O.S. si configura come Ente non commerciale di tipo associativo, (Associazione di Promozione Sociale) ai sensi della Legge 383 del 07 dicembre 2000.
- 2) L'Associazione ha sede legale in comune di Faenza (RA) e può istituire Sezioni locali in tutto il territorio italiano. Tali Sezioni dovranno essere costituite da almeno due Soci.
- 3) L'Associazione si propone i seguenti scopi:
 - a) Stimolare l'interesse per le orchidee spontanee e la consapevolezza dell'importanza della loro conservazione nel proprio ambiente naturale,
 - b) Prodigarsi con tutti i mezzi disponibili per la protezione delle orchidee spontanee e la salvaguardia del loro habitat;
 - c) Occuparsi dello studio sulla distribuzione delle orchidee sul territorio nazionale;
 - d) Promuovere iniziative per la conoscenza delle orchidee spontanee, quali: ricerca e pubblicazioni scientifiche divulgative, mostre, programmi didattici, escursioni, incontri ed altre attività naturalistiche e culturali, anche organizzando convegni, viaggi e soggiorni a scopo naturalistico;
 - e) Collaborare direttamente con Enti e Associazioni naturalistiche o culturali, italiane o straniere, per il raggiungimento degli scopi sociali.
 - f) Intraprendere qualsiasi iniziativa utile al raggiungimento di una migliore cultura nell'ambito della tutela dell'ambiente;

Capitolo II

Soci

- 4) I soci sono ordinari e onorari. I soci ordinari sono tenuti al versamento, entro il 31 marzo di ogni anno, della quota fissata annualmente dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.
- 5) L'Associazione è aperta a tutti indiscriminatamente. Possono far parte della compagine sociale sia le persone fisiche che giuridiche, nonché associazioni, istituzioni, enti e gruppi. Le domande di ammissione, redatte su apposito modulo e corredate dal versamento della quota annuale, vanno indirizzate alla segreteria dell'associazione. L'iscrizione diviene pienamente effettiva al momento dell'accredito al G.I.R.O.S. della quota associativa. L'ammissione, in qualunque epoca dell'anno avvenga, ha effetto per l'anno sociale medesimo, salvo che la domanda sia presentata dopo il 31 ottobre, nel qual caso ha effetto per l'anno successivo. Non possono essere accettate domande di ammissione temporanea.
- 6) L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare Soci onorari coloro che svolgano un'attività particolarmente rilevante e meritoria per il conseguimento degli scopi sociali o per l'approfondimento delle conoscenze scientifiche sulle orchidee spontanee. Tali soci sono esonerati dal versamento della quota annuale.
- 7) Tutti i soci maggiorenni, in regola con il versamento della quota annuale, e quelli onorari hanno diritto di voto nelle assemblee e di essere eletti nelle cariche sociali. Hanno diritto di ricevere le pubblicazioni sociali, frequentare le escursioni e qualsiasi altra manifestazione organizzata dall'associazione, usare la biblioteca sociale nonché usufruire di qualsiasi iniziativa intrapresa dall'associazione nell'interesse dei soci e per il raggiungimento degli scopi sociali.
- 8) I Soci collaborano lealmente al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e sono obbligati all'osservanza del presente Statuto e di tutti i regolamenti e norme che saranno eventualmente deliberate dall'Assemblea dei Soci o dal Consiglio Direttivo.
- 9) L'adesione all'Associazione si intende rinnovata di anno in anno, salvo che il socio non faccia pervenire per iscritto alla Segreteria le proprie dimissioni. Le dimissioni possono essere rassegnate in qualunque momento ed hanno effetto immediato senza peraltro dare diritto alla restituzione della quota associativa. Oltre che per dimissioni, i Soci cessano di far parte dell'Associazione anche per decadenza, esclusione, decesso, morosità o indegnità e negli altri casi previsti dalle disposizioni di legge in materia. L'esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo qualora lo stesso tenga un comportamento contrastante con lo spirito dell'associazione o con le regole della corretta convivenza. Contro tale provvedimento il socio può presentare istanza di ricorso al Consiglio Direttivo, che lo rimetterà alla decisione finale alla prima Assemblea dei Soci. In quest'ultimo caso il provvedimento decorrerà dalla delibera assembleare.
Il socio che entro il 31 ottobre non abbia rinnovato la propria adesione con il versamento della quota associativa, sarà automaticamente considerato decaduto.

Capitolo III

Patrimonio sociale

- 10) L'associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della sua attività :
 - a) dalle quote associative annuali;
 - b) dalle eventuali entrate derivanti da manifestazioni promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
 - c) dai contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati alla realizzazione di programmi nell'ambito degli scopi statutari;
 - d) dai proventi dalle cessioni di beni o servizi agli associati, comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali;

- e) da ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali, che concorra ad incrementare l'attivo sociale (contributi, donazioni, erogazioni liberali degli associati o di terzi, lasciti o altra entrata legale accettata dal Consiglio Direttivo).

11) Eventuali beni mobili o immobili costituenti il patrimonio dell'Associazione, comunque acquisiti, risultano a tutti gli effetti di proprietà dell'Associazione e come tali inalienabili, salvo decisione contraria presa in Assemblea straordinaria dalla maggioranza di 2/3 dei soci presenti.

12) L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Alla fine di ciascun anno sociale il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione del bilancio consuntivo annuale e lo presenterà all'esame dell'Assemblea ordinaria per l'approvazione.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione. In ogni caso non può essere dato luogo alla distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, anche indiretta, dei proventi delle attività, di utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve e quote del patrimonio dell'Associazione.

L'eventuale avanzo di gestione viene reinvestito nelle attività istituzionali statutariamente previste.

Capitolo IV **Organi sociali**

Sono organi sociali:

- l'Assemblea,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente ed il Vice-presidente
- il Segretario,
- il Tesoriere,
- i Sindaci Revisori,
- i Coordinatori di Sezione.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito

13) Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; essa rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti e i dissenzienti.

L'Assemblea :

- Elege il Consiglio Direttivo ed i Sindaci Revisori;
- Approva l'istituzione e lo scioglimento delle sezioni locali;
- Approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- Adotta l'eventuale regolamento interno per il funzionamento tecnico-amministrativo dell'Associazione;
- Delibera sulle modifiche del presente Statuto e degli eventuali regolamenti;
- Formula indirizzi che saranno curati, nella loro attuazione, dal Consiglio Direttivo;
- Determina la quota associativa annuale;
- Delibera sullo scioglimento dell'Associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- Delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o che venga richiesta per iscritto da almeno il 20%(ventipercento) dei soci

Le Assemblee sono distinte in ordinarie e straordinarie.

Competono all'Assemblea in seduta straordinaria sia le modifiche dello Statuto che lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro cinque mesi dalla chiusura dell'anno sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. L'assemblea deve essere convocata senza indugio e comunque entro 30 giorni quando ne facciano motivata richiesta scritta almeno il 20%(ventipercento) dei Soci.

La convocazione avviene mediante avviso scritto, ovvero con messaggio di posta elettronica, spedito a tutti i Soci almeno 20(venti) giorni prima dell'adunanza;

Nell'avviso devono essere indicati : l'Ordine del Giorno, l'indicazione del luogo, data e ora dell'adunanza sia della prima che dell'eventuale seconda convocazione che potrà tenersi anche ad un'ora di distanza dalla prima.

Per la validità delle riunioni in prima convocazione è richiesta la presenza della metà più uno dei soci. Mentre in seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

I Soci impossibilitati a partecipare all'Assemblea possono delegare per iscritto un altro Socio. Non possono essere delegati i componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori. Un Socio non potrà avere più di una delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza da una persona nominata con il voto della maggioranza dei presenti. L'Assemblea provvede anche alla nomina del proprio segretario.

Nel caso di Società, Enti, Gruppi e Associazioni, la rappresentanza in assemblea spetta al rappresentante dagli stessi incaricato.

Ciascun socio ha un solo voto e le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dall'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti presenti al momento della votazione.

Per le modifiche del presente Statuto, del Regolamento interno e sullo scioglimento dell'Associazione e sull'alienazione o costituzione di vincoli su eventuali beni immobili occorre il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti.

14) Consiglio Direttivo

IL Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da sette componenti, eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei soci. Possono essere eletti esclusivamente soci dell'Associazione ed i nominati sono sempre rieleggibili.

Alla sua prima riunione il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente il Segretario ed il Tesoriere. Gli incarichi di Segretario e Tesoriere possono essere conferiti alla medesima persona.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto demandato all'Assemblea. Cura il buon andamento dell'Associazione e ne promuove il miglioramento. Cura l'attuazione degli indirizzi deliberati dall'Assemblea. Amministra il patrimonio sociale e rende conto annualmente della gestione economica e della esecuzione delle delibere. Redige il bilancio dell'esercizio. Delibera l'eventuale esclusione dei soci. Coordina il lavoro delle varie sezioni. Cura i rapporti con le Associazioni nazionali ed estere. Cura la pubblicazione e la diffusione del notiziario. Può, a seconda delle necessità, delegare Sezioni o soci ad occuparsi di problemi specifici. Convoca le Assemblee e ne formula l'Ordine del Giorno. Autorizza la partecipazione dell'Associazione a manifestazioni promosse da altri Enti o Associazioni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci o su richiesta di almeno quattro Consiglieri, mediante avviso scritto, completo di data ora e luogo dell'adunanza, nonché dell'Ordine del Giorno, da inviarsi, ove possibile, per via telematica ai componenti il Consiglio ed i Revisori dei Conti almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'adunanza. Le riunioni per essere valide devono essere presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci ed essere presenti la maggioranza dei componenti.

In assenza della formale convocazione il Consiglio è comunque validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza. Il verbale della seduta è redatto dal Segretario e firmato dallo stesso e dal Presidente.

Decadono dalla carica quei componenti che senza giustificato motivo non siano intervenuti a tre sedute consecutive. Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare un Consigliere, il Consiglio Direttivo procede alla cooptazione del primo dei non eletti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. Nel caso della mancanza o dimissioni di oltre la metà del Consiglio, deve essere convocata, se occorre anche a cura dei Revisori dei Conti, entro 60 Giorni l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

15) Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale e morale dell'Associazione, convoca e dirige le adunanze del Consiglio Direttivo e le Assemblee. Firma tutti gli atti e documenti dell'Associazione e ne ha la sorveglianza direttiva e amministrativa.

In caso di impossibilità il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice-presidente.

16) Segretario

Il Segretario è il depositario di tutti gli atti. Dà attuazione alle deliberazioni degli organi sociali e provvede all'espletamento dei servizi amministrativi dell'Associazione. Registra nel libro matricolare ammissioni, variazioni e dimissioni dei Soci. Compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee e tiene la corrispondenza. Provvede ad informare i Soci della convocazione delle Assemblee ed i Consiglieri della convocazione del Consiglio.

17) Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione. Raccoglie le quote dei soci, tiene una contabilità ordinata delle entrate, delle uscite e della consistenza patrimoniale dell'Associazione, predispone il bilancio annuale consuntivo e lo presenta all'esame dell'Assemblea ordinaria dei Soci, dopo averlo sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Sindaci Revisori che l'integreranno con una relazione in merito. Il rendiconto e le relazioni saranno depositati presso la segreteria, in visione da parte dei Soci, secondo le modalità espresse nella lettera di convocazione dell'Assemblea ordinaria.

18) Sindaci Revisori

I Sindaci Revisori, in numero di tre, sono nominati fra i Soci nella stessa Assemblea indetta per l'elezione del Consiglio. Essi hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e si occupano della revisione dell'operato del Consiglio Direttivo in materia amministrativa, in particolare vigilando sull'osservanza della legge e dello Statuto, accertando la regolare tenuta della contabilità sociale nonché la corrispondenza del bilancio con le scritture contabili. Annualmente redigono una relazione scritta con la quale riferiscono all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio consuntivo sull'attività di controllo svolta. I Sindaci Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare un componente del Collegio, subentra il primo dei non eletti.

19) Coordinatori di Sezione

I Coordinatori di Sezione sono eletti, a maggioranza, dai Soci componenti la Sezione. Coordinano il lavoro dei singoli Soci appartenenti alla Sezione, curano la raccolta e l'archiviazione dei dati raccolti dai vari Soci, tengono i contatti tra i Soci della Sezione e il Consiglio Direttivo, convocano e presiedono le riunioni di Sezione, promuovono manifestazioni e attività volte a far conoscere, nel loro territorio, la natura e gli scopi dell'Associazione, tengono i contatti con le Amministrazioni locali per eventuali collaborazioni di tipo didattico-divulgativo e/o protezione-salvaguardia degli ambienti. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare il coordinatore di sezione, la sezione provvederà ad una nuova nomina.

Capitolo V

Scioglimento dell'Associazione

20) L'Associazione verrà sciolta per volontà dei Soci, o su proposta del Consiglio Direttivo quando sia accertata l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale. Lo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei Soci presenti.

L'Assemblea che delibera sullo scioglimento nomina uno o più liquidatori, possibilmente tra i soci. Tale incarico è a titolo gratuito.

I liquidatori nominati dopo aver provveduto a riscuotere i crediti dell'Associazione ed al pagamento di tutti i debiti pendenti devono devolvere il patrimonio residuo ad altre associazioni analoghe e comunque a fini di utilità sociale secondo gli indirizzi espressi dall'Assemblea e conformemente alle disposizioni previste dalle normative vigenti in materia di Associazioni di Promozione Sociale.

21) Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione potrà essere disciplinato da un Regolamento Interno da compilarsi dal Consiglio Direttivo e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il regolamento e sue eventuali successive modifiche entreranno in vigore dal momento dell'adozione da parte del direttivo, ma dovranno essere sottoposte all'esame ed all'approvazione della prima assemblea ordinaria, la quale potrà apportarvi le modifiche che riterrà opportune.

22) Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.

Il Presidente

Il Segretario

Regolamento Interno

- 1) Le riunioni del Consiglio Direttivo, per quanto possibile e su decisione dello stesso, possono essere allargate a scopo consultivo ad altri Soci non facenti parte di esso, fermo restando che questi ultimi non hanno diritto di voto.
- 2) Il Presidente, oltre ai poteri previsti nello Statuto dell'Associazione, può prendere, congiuntamente al Segretario, provvedimenti di ordinaria amministrazione per la realizzazione degli scopi sociali fino ad un ammontare massimo di spesa di €. 1.000,00(mille) per operazione, dandone preventiva comunicazione per via telematica a tutti i componenti il direttivo.
- 3) Per la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti, l'Assemblea dei soci che precede quella chiamata alla nomina, ha facoltà di decidere di procedere ad una preventiva consultazione presso tutti i soci mediante l'invio di una scheda di votazione con i nominativi dei candidati. Su tale scheda i soci dovranno esprimere le proprie preferenze. Una apposita commissione nominata dall'assemblea stessa, effettuerà lo scrutinio delle preferenze espresse ed i risultati della consultazione verranno comunicati all'apposita Assemblea convocata per la nomina delle cariche sociali.
- 4) Al socio che entro il 30 giugno non abbia rinnovato la propria adesione con il versamento della quota associativa, verrà sospesa la spedizione della pubblicazione sociale;
- 5) L'assemblea, nel determinare la quota sociale annuale, può decidere un importo differenziato tra soci persone fisiche, di età inferiore e superiore i trenta anni. Potrà inoltre stabilire una quota ridotta per i familiari di un socio ordinario.
- 6) Il Consiglio stabilisce regolamenti ed eventuali realizzazioni di Sezioni locali e ne controlla l'andamento.
- 7) I Coordinatori di Sezione dovranno riferire annualmente sulle attività svolte dalla propria sezione locale con relazione da inviare al Consiglio direttivo entro il 31 dicembre.
- 8) Le Sezioni locali prima di intraprendere iniziative che coinvolgano il G.I.R.O.S., devono darne comunicazione al Consiglio o in mancanza di questo al Presidente ed al Segretario.
- 9) Il Segretario comunicherà ai Coordinatori delle Sezioni locali tutte le informazioni che gli stessi riterranno utili per la loro attività di coordinamento.
- 10) I Coordinatori delle Sezioni possono raccogliere le iscrizioni di nuovi soci, facendo riempire l'apposito modulo di iscrizione, e riscuotendo la quota da versare il più velocemente possibile alla segreteria. Lo stesso dicasi per la riscossione delle quote di rinnovo. Il coordinatore inoltre deve curare i rapporti con i soci della propria sezione, verificando l'avvenuto versamento della quota annuale e sollecitando gli inadempienti. Per tali attività, il Consiglio Direttivo ha facoltà di riconoscere al coordinatore un rimborso spese.
- 11) Il Coordinatore di Sezione dovrà tenere a disposizione, di chi ne farà richiesta, una copia dello Statuto del G.I.R.O.S. e dare delucidazioni, specialmente ai nuovi Soci, delle attività dell'associazione.
- 12) Il Coordinatore locale si deve impegnare, nei limiti del possibile, a far pervenire lo Statuto del G.I.R.O.S. agli uffici competenti della Amministrazione Provinciale e almeno del proprio Comune di residenza, affidando ai Soci di comuni diversi la stessa incombenza.
- 13) Il Coordinatore locale può organizzare incontri con Soci della propria area nonché collaborare con le sezioni vicine, per l'istituzione di mostre, convegni, attività culturali ecc. volte alla conoscenza dell'associazione, delle orchidee spontanee ed alla salvaguardia ambientale.
- 14) Ogni Socio è responsabile delle proprie azioni, notizie riportate ad altri Soci, articoli per il notiziario, pubblicazioni varie.
- 15) Ogni Socio è libero di effettuare, nel rispetto delle norme statutarie, mostre, conferenze, dibattiti ed altre iniziative dandone comunicazione al proprio Coordinatore di Sezione che ne riferirà al Direttivo tramite la relazione annuale .
- 16) Ogni Socio deve agire per il buon nome dell'associazione e può essere iscritto a qualsiasi altra associazione che non sia in contrasto con i fini statutari del G.I.R.O.S.

Il Presidente

Il Segretario